



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”. (PNRR)

Rep. atti n. 36 /CU dell'8 marzo 2023

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'8 marzo 2023:

VISTI gli articoli 2, comma 5, e 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

VISTA la Missione 5, Componente 2, Riforma 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti;

VISTA, altresì, la Missione 6 del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa alla realizzazione delle Case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

VISTO l'articolo 1, commi 159-171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, attuativo della Missione 6, Componente 1, Riforma 1 del PNRR, recante la definizione dei modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale;

VISTA la nota del 27 gennaio 2023, acquisita al prot. DAR n. 2874, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza unificata, il provvedimento in oggetto, previsto dal PNRR, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023, corredata dalle prescritte relazioni e munito del Visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023, in merito all'adozione della procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente al disegno di legge in parola;

VISTA la nota prot. DAR n. 3568 del 3 febbraio 2023, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha portato a conoscenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il suddetto provvedimento e ha convocato una riunione tecnica in modalità videoconferenza per il 9 febbraio 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota prot. DAR n. 4341 del 10 febbraio 2023, che annullava, per motivi tecnici, la suddetta riunione, rinviandola al 16 febbraio 2023;

VISTA la comunicazione del 15 febbraio 2023, acquisita al prot. DAR n. 5230, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato osservazioni, diramate in pari data, con nota prot. DAR n. 5238;

VISTA la comunicazione del 15 febbraio 2023, acquisita al prot. DAR n. 5260, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato osservazioni, diramate in data 16 febbraio 2023, con nota prot. DAR n. 5298;

TENUTO CONTO che, nel corso della riunione tecnica tenutasi il 16 febbraio 2023, sono state discusse le osservazioni sollevate dai Coordinamenti tecnici della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché dall'ANCI, e sono state condivise dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, i quali hanno ritenuto, tuttavia, di demandarne il recepimento ai decreti attuativi del provvedimento in oggetto;

VISTA la comunicazione del 16 febbraio 2023, acquisita al prot. DAR n. 5498 del 17 febbraio 2023, con la quale l'ANCI ha inviato osservazioni, all'esito della riunione tecnica citata, diramate con nota prot. DAR n. 5499 del 17 febbraio 2023;

VISTA la comunicazione del 24 febbraio 2023, acquisita al prot. DAR n. 6103, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le osservazioni e le proposte emendative, riformulate all'esito della suddetta riunione tecnica, affinché siano tenute in considerazione, se non direttamente nel testo di legge delega, nei successivi decreti attuativi dello stesso, diramate con nota prot. DAR n. 6104 del 24 febbraio 2023;

VISTA la comunicazione del 28 febbraio 2023, acquisita al prot. DAR n. 6380, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito della su indicata riunione tecnica, ha trasmesso le proprie osservazioni, diramate con nota prot. DAR n. 6410 in data 1° marzo 2023;

TENUTO CONTO che, con la nota del 2 marzo 2023, acquisita al prot. DAR n. 6583, e diramata in data 3 marzo 2023, con prot. DAR n. 6608, il Ministero del lavoro ha dato risposta alle osservazioni e ai quesiti posti dal Coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI;

VISTA, infine, l'ulteriore comunicazione del 6 marzo 2023, acquisita al prot. DAR n. 6695, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole al disegno di legge con la richiesta di individuare, anche attraverso i successivi decreti attuativi, un finanziamento aggiuntivo necessario per attuare gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

interventi previsti nel disegno di legge e con l'ulteriore richiesta di tenere conto delle osservazioni e delle proposte emendative, già comunicate dal medesimo Coordinamento e diramate dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la succitata nota prot. DAR n. 6104 del 24 febbraio 2023;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, con la richiesta di individuare, anche attraverso i successivi decreti attuativi, un finanziamento aggiuntivo necessario per attuare gli interventi previsti nel disegno di legge e di tenere conto delle osservazioni e delle proposte emendative di cui al documento inviato per via telematica e che, allegato al presente atto (Alleg. A), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con la raccomandazione che vi sia l'impegno a prevedere, nella prossima legge di bilancio, risorse finanziarie aggiuntive e strutturali e con la richiesta, rispetto al funzionamento del CIPA, che sia chiarito, già nel testo della legge delega, il raccordo stabile e strutturato con ANCI e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come da documento, inviato per via telematica e che allegato al presente atto (Alleg. B), ne costituisce parte integrante;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.


Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da D'AVENA
PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

8-3-2023



23/29/CU07/C7-C8

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE”. (PNRR)

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 7) O.d.g Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel manifestare apprezzamento per l'impianto complessivo del disegno di legge delega, esprime parere favorevole con la richiesta - anche attraverso i successivi decreti legislativi attuativi - di individuare un finanziamento aggiuntivo necessario per attuare gli interventi previsti nel Disegno di legge e di tenere conto delle osservazioni e delle proposte emendative di seguito riportate:

Articolo 2, comma 4

Con riferimento alla costituzione del Comitato interministeriale per la popolazione anziana – CIPA, è indispensabile prevedere nel testo il necessario raccordo con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e con l'Anci. Si evidenzia, inoltre, l'importanza che il CIPA, nell'elaborazione dei piani nazionali triennali, tenga conto del lavoro svolto in questi anni da tutte le Regioni all'interno del Coordinamento partecipato multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo. Tale progetto di coordinamento, portato avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e IRCCS INRCA di Ancona, è stato rinnovato per un ulteriore triennio, pertanto, ci teniamo a sottolineare l'importanza che il lavoro già svolto e da svolgere nei prossimi anni non venga disperso ma sia adeguatamente valorizzato anche nell'attuazione della legge delega;

Articolo 3, comma 2, lettera a)

Con riferimento agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, si propone di esplicitare la previsione di percorsi di inclusione e sostegno anche a favore di anziani con disabilità fisica o psichica.

Articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2 (2.1 e 2.2)

Si propone di fare riferimento anche ai giovani caregiver; quindi, andando oltre al tema del volontariato e valorizzando il ruolo di cura che molti giovani svolgono soprattutto per la cura di familiari con disabilità fisica e psichica.

Articolo 3, comma 2, lettera c), punto 1)

Si propone di considerare, nell'ambito della valutazione, la dimensione di contesto familiare e relazionale dell'anziano.

Articolo 4, comma 2, lettera c)

Si rileva l'introduzione di un sistema sanzionatorio per il mancato raggiungimento dei Livelli essenziali delle prestazioni. Si richiede di eliminare il riferimento alle sanzioni perché è del tutto evidente, che il loro raggiungimento dipende dalle risorse che deve garantire lo Stato, risorse che già oggi sono insufficienti a coprire l'intero fabbisogno espresso dalla popolazione.

In aggiunta, non viene specificato il livello di responsabilità ovvero se a livello regionale (come avviene per la sanità) o a livello di ambito territoriali sociale, che ha la responsabilità della gestione dei servizi. L'introduzione, pertanto, di un sistema sanzionatorio appare del tutto prematuro, in assenza di un quadro chiaro delle responsabilità e delle risorse disponibili;

Articolo 4, comma 2, lettera h)

Si propone poi di integrare il successivo **punto 2)** come segue: “[...] (PAI), redatto periodicamente, tenendo conto dei fabbisogni assistenziali, e della loro evoluzione, individuati nell’ambito della Valutazione multidimensionale [...]”.

Articolo 4, comma 2, lettera n)

Si prona la previsione di strutture e ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che garantiscano sviluppo della socialità e, allo stesso tempo, riservatezza, deve tradursi anche in una revisione dei LEA in modo che sia contemplata la possibilità di diversificazione dell’assistenza residenziale, dal momento che gli attuali LEA prevedono un unico livello di intensità sanitaria che ha come presupposto la non autosufficienza della persona. Questo richiederebbe una contestuale rimodulazione, a fini LEA, della condizione degli anziani che contempli, in una logica di prevenzione, anche la condizione di parziale non autosufficienza, con una logica a stadi, coerente con il naturale ciclo di vita. Questo obiettivo comporta anche la necessità di una revisione delle competenze dei profili professionali (OSS e ASA, educatori sanitari) impegnati nella gestione dei servizi sociali e sociosanitari, implementando la tipologia di prestazioni erogabili all’esito di opportuni percorsi formativi. Nell’ambito del processo di differenziazione dei servizi residenziali occorre quindi per tenere conto delle differenti esigenze legate ai diversi livelli di non autosufficienza, necessità di regolare le mansioni del personale professionale per la gestione di esigenze di carattere sanitario (es. somministrazione dei farmaci nelle strutture sociosanitarie).

Articolo 4, comma 2, lettera o)

Si osserva che la logica di definizione dei criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari per le persone anziane dovrebbe partire dal presupposto che tale sistema di offerta, al fine di garantire il continuum assistenziale, dovrebbe tradursi in assetti multiservizio (multisetting) in funzione dell’accompagnamento della naturale evoluzione del bisogno della persona anziana; prevedendo ad esempio l’RSA e la RSD aperte, con possibilità di erogare servizi non solo residenziali ma anche diurni e domiciliari.

Articolo 5 comma 2, lettera b)


Si propone di specificare che il personale addetto sia sanitario, sociale e sociosanitario;

Articolo 5, comma 2, lettera b), punto 2)

Si propone di integrare questo punto come di seguito riportato: “identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, operatori socio sanitari e terapisti della riabilitazione”.

Articolo 5, comma 2, lettera c)

In riferimento al caregiver, si propone di inserire un ulteriore punto – fra il punto 2) e il punto 3) – prevedendo che: “in sede di valutazione delle condizioni della persona anziana e di successiva



definizione o aggiornamento del PAI, valutare e considerare le condizioni del caregiver familiare, ove presente, avuto anche riguardo ai suoi specifici bisogni di supporto, anche psicologico.

Articolo 2, comma 2, lettera l)

Alla fine del periodo, prima del punto, si propone la seguente integrazione: “[...] con particolare attenzione alla risoluzione di eventuali ostacoli legati alla tutela della privacy” (cfr. D.M. 77 – stratificazione – predittività).

Si propone quindi una indicazione normativa precisa che consenta una gestione comune delle diverse banche dati sia di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, nell’ambito dei percorsi di accesso e valutazione multidimensionale. Prevedendo inoltre il trasferimento delle informazioni utili alla valutazione, presa in carico e assistenza, a tutti i soggetti sanitari, sociosanitari e sociali che si occupano del monitoraggio, della promozione delle autonomie residue, della cura e dell’assistenza.

Inoltre, prevedere l’aggiornamento del SIAD poiché il sistema, ad oggi, considera solo gli accessi e gli interventi sanitari.

Articolo 4, comma 2, lettera c)

Si propone di prevedere l’adozione di sistemi di sanzione, conseguenti al non utilizzo dei fondi previsti all’art. 8 della presente legge delega, assegnati per le implementazioni dei servizi e delle prestazioni e per l’attivazione dei LEPS.

Articolo 8, comma 1, punto 1)

Si chiede di togliere i riferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo Povertà, laddove viene riportato “limitate alla risorse disponibili previste per le persone anziane e non autosufficienti”, in quanto i citati fondi non prevedono alcuna riserva per le persone anziane e quindi questo comporterebbe una decurtazione di tali fondi istituiti con la finalità di garantire copertura per altre tipologie di intervento;

Infine, si rappresenta l’importanza di dare priorità ad alcuni decreti attuativi della Legge delega ed in particolare a quello relativo al potenziamento degli ambiti territoriali sociali in rapporto con i distretti sanitari. Questo consentirebbe di avere una rete di servizi (domiciliari, semiresidenziali, residenziali) capace di fornire sostegno al caregiver familiare e all’anziano in tutte le fasi della autosufficienza/non autosufficienza per garantire un’appropriata risposta ai bisogni in evoluzione. Indispensabile sarà poi l’indicazione di quali risorse dovranno essere destinate per l’ampliamento e la qualificazione della rete dei servizi.

Ulteriori proposte da tenere in considerazione per i decreti legislativi attuativi:

- L’articolo 5, comma 2, lettera 1) da una prima lettura fornisce un quadro preoccupante: infatti, nel prevedere un progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, introduce una prestazione universale graduata in forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona assorbendo in questo caso l’indennità di accompagnamento. L’intenzione sembra quella di trasformare l’indennità di accompagnamento in prestazioni di servizi. Si ritiene necessario, pertanto, rivedere e ridefinire congiuntamente l’introduzione di tale prestazione universale e le connesse modalità di erogazione della stessa;
- All’art. 4, comma 2, lettera b) al punto 2) dove è scritto “a livello regionale ...” si chiede di cassare la parola “Comuni” sostituendola con “Ambiti territoriali sociali (ATS)”. Tale modifica

inoltre è coerente con quanto indicato all'art.1 della legge dove non si fa riferimento ai Comuni ma solo agli ATS;

- Con riferimento alle azioni elencate all'art. 3 del ddl di delega, riguardanti l'Invecchiamento attivo ed in particolare quelle declinate alla lettera a), numeri da 2 a 7, si rileva come all'art. 8, recante le disposizioni finanziarie, tali interventi non vengano sostanzialmente presi in considerazione.


In effetti, escludendo il FNA e il fondo Care givers, l'unico intervento in merito all'invecchiamento attivo, per il quale risulti prevista una copertura dal suddetto art. 8 - con il Fondo Famiglia - è quello relativo all'art.3, comma2, lett. a), n. 1 , ovvero " promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro", restando escluse tutte le altre iniziative.

Ciò è anche confermato dalla relazione tecnica, che, con riferimento all'art. 3 del ddl, si limita ad affermare che "le altre previsioni della lettera a) prevedono la promozione di una serie di azioni che saranno articolate secondo le disponibilità finanziarie esistenti".

Roma, 8 marzo 2023



3-3-2023



Conferenza Unificata – 8 marzo 2023

Punto 7 o.d.g.

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"

Il disegno di legge in esame è volto a realizzare una riforma di portata storica, a lungo attesa e indispensabile, considerate le debolezze del sistema assistenziale socio-sanitario emerse durante la pandemia e la necessità di adeguarlo al progressivo invecchiamento della popolazione.

L'Anci esprime parere favorevole sul testo del provvedimento, anche in considerazione dell'urgenza di approvarlo entro i termini stabiliti dal PNRR.

Tuttavia, in vista dell'atteso ampliamento della platea rispetto a quella attualmente raggiunta e del previsto potenziamento dei servizi e degli interventi a favore di anziani e non autosufficienti, richiediamo un impegno del Governo a prevedere nella prossima legge di bilancio risorse finanziarie aggiuntive e strutturali in misura adeguata a garantire la piena attuazione del disegno di legge e dei decreti delegati, pur in un percorso pluriennale di graduale crescita.

Inoltre, affinché una riforma così ampia e complessa sia in grado di produrre cambiamenti di sistema in maniera sinergica con le altre Riforme e Investimenti della Missione 5 e della Missione 6 del PNRR, riteniamo essenziale che sia prevista una governance che, sin dal livello centrale, consenta un adeguato confronto dei Ministeri interessati (riuniti nel Comitato interministeriale - CIPA) con Anci e Regioni per l'implementazione della riforma stessa, in particolare per gli aspetti relativi all'adozione di una strategia programmatica unitaria, non demandabile al solo livello locale, e alle misure atte a favorire un'effettiva ed efficace integrazione socio-sanitaria nei territori attraverso l'armonizzazione tra LEPS e LEA.

A tal proposito, chiediamo che già nel testo della legge delega sia chiarito ed esplicitato il necessario raccordo tra il CIPA, l'Anci e la Conferenza delle regioni e proponiamo il seguente emendamento:

Proposta di emendamento

All'articolo 2, il comma 4 è modificato come segue: dopo le parole “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA*”, sono aggiunte le seguenti: “, assicurando il raccordo stabile e strutturato con la Conferenza delle regioni e l'ANCI”.

